



Comune di Biccari

Provincia di Foggia

Affari Generali

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007
www.comune.biccari.fg.it P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714



AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2021 dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Biccari

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

DATO ATTO CHE il Comune di Biccari ricade nell'Area Interna "Monti Dauni";

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,*

della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 46.427,00, per l’annualità 2021 € 30.951,00, per l’annualità 2022 € 30.951,00;

CONSIDERATO che per quanto stabilito al comma 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, *“i comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:*

- a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;*
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo” – e considerato quanto successivamente specificato al comma 2 del medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di sostegno economico che possono essere adottate dai Comuni in favore delle attività commerciali e artigianali del proprio territorio: “le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:*
 - a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese digestione;*
 - b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”;*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2022 del Comune di Biccari che ha approvato il presente Avviso;

Art.1 – OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso ha per oggetto l'erogazione del contributo a fondo perduto relativo all'anno 2021, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Biccari, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio, ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020, per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-impresе, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad Euro 30.951,00, a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Ai sensi dell' art. 4, comma 3, del DPCM del 24.09.2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE)n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Biccari;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- siano in regola con il pagamento dei tributi locali; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo.

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

Non potranno presentare domanda di accesso al contributo:

- Imprese facenti parte di una catena o di un gruppo societario d'impresa;
- Tutte le attività svolte in regime di libera professione;
- Attività ed imprese del settore finanziario ed assicurativo, nonché di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
- Imprese qualificate quali grandi strutture di vendita;
- Imprese gestite sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e similari (ad esempio quelle aventi codici ATECO 92.00, 92.00.02 e 92.00.09), circoli privati, associazioni sportive/ricreative;
- Attività industriali;
- Imprese che abbiano come attività principale quella di vendita per corrispondenza o tramite siti web;
- Imprese di servizi funebri.

ARTICOLO 4bis- AZIENDE AGRICOLE

Si precisa che *"Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'art. 4 del*

presente avviso, possono essere destinatari dei contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola". Fermo restando quanto già noto su quanto si intenda per "attività connessa" all'attività agricola principale, possono considerarsi "attività connesse all'attività agricola" anche quelle attività tese ad incentivare la commercializzazione (per esempio siti internet, creazione di punti vendita, ecc...) e/o quelle di natura cosiddetta pubblicitaria rispetto all'azienda agricola.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, possono ricomprendere, così come riportato dalla lettera a) e b) dell'art.4, comma 2, del DPCM del 24 settembre 2020, le seguenti **spese sostenute nell'anno 2021**:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; a titolo esemplificativo:

- spese relative a qualsiasi tipologia di utenza (energia elettrica, gas, acqua, telefono, connessione internet, etc.). Il pagamento delle utenze sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate riferite alla fornitura;
- spese per l'adeguamento al protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, come: (mascherine, guanti, prodotti igienizzanti, misuratore di temperatura, segnaletica, schermi divisorii di protezione, espositore con gel igienizzante, sanificazione e igienizzazione professionale dei locali e altri dispositivi). Il pagamento sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate riferite alla fornitura;
- spese per canoni di affitto come da contratto di locazione regolarmente registrato. Il pagamento sarà dimostrato con copia delle ricevute di pagamento;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Il pagamento sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate riferite alle suddette attività.

2. L'importo massimo erogabile del contributo in oggetto è pari a:

€.1.000,00 in favore delle imprese che hanno subito nell'anno 2021, nel periodo da gennaio a giugno, una sospensione o limitazione della propria attività totale o parziale nei periodi di lockdown a seguito di provvedimenti statali o regionali (es.: servizi di ristorazione e alberghi);

€.1.000,00 in favore delle imprese che abbiano sostenuto, nel corso del 2021, spese di ristrutturazione e ammodernamento di cui alla lett.b dell'art.5 del presente bando;

€.1.000,00 in favore delle imprese per pagamenti di rate di mutuo o spese di locazione sostenute nell'anno 2021 inerenti l'immobile in cui ha sede l'attività commerciale, come da contratto di locazione regolarmente registrato. La spesa sostenuta sarà dimostrato con copia delle ricevute di pagamento e copia registrazione del contratto;

€.500,00 in favore delle attività per tutte le spese sostenute nell'anno 2021 di cui alla lettera a) dell'art.5 del presente bando.

La liquidazione del contributo sarà in ogni caso possibile solo a seguito di presentazione di apposite fatture quietanzate o di ricevute di avvenuto pagamento che dimostrino le spese sostenute nel periodo di riferimento, nel limite dell'importo delle stesse.

Si procederà ad aumentare proporzionalmente l'importo assegnato ai beneficiari qualora le domande dovessero essere inferiori alle somme destinate, sempre nei limiti dell'importo risultante dalle fatture quietanzate.

Si procederà alla riduzione proporzionale del contributo qualora le domande ammesse dovessero essere superiori alle somme destinate.

I contributi su esposti non sono cumulabili.

3. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione Puglia a sostegno del sistema produttivo e artigianale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo i soggetti interessati devono presentare **entro le ore 13,00 del giorno 15 dicembre 2022** la domanda redatta su apposito modello "All.A" indirizzata a Comune di Biccari (FG) – Ufficio Protocollo, con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli artt.4 e 5 del presente Avviso.

2 . L'istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:

comune@pec.comune.biccari.fg.it

3 . L'istanza deve riportare il seguente oggetto: "Richiesta di contributo a fondo perduto annualità 2021 in favore di piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, artigianali e commerciali con un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Biccari, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020";

4. Altre modalità di invio comportano l'esclusione dal contributo e non saranno ammesse;

5. Il Comune di Biccari non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. A pena di esclusione, la domanda dovrà essere redatta in conformità all'allegato A) e regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

7. A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;

8. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al presente avviso, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria. **Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nel 2021, di cui al precedente articolo 5;**

9. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 7 -VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

- 1.** Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza della dichiarazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (contenuta nell'allegato Allegato A).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

- 2.** Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

3. Nel caso le risorse disponibili siano inferiori o superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso alla ridefinizione proporzionale degli importi dovuti;
4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - non ammissibili per carenza di risorse;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.biccari.fg.it> nonché nella sezione "Amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune comunica al beneficiario, a mezzo PEC, l'ammissione al contributo e ne dispone la liquidazione in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera dell'Istr. Dir. Salvatore Casasanta, responsabile del settore AA.GG. del Comune di Biccari supportato da idonea assistenza tecnica.

2. Il presente Avviso ed il relativo allegato A sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.biccari.fg.it nonché nella sezione "Amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: s.casasanta@comune.biccari.fg.it oppure telefonando al 0881/029158.

4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune di Biccari; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile Settore AA.GG. Istr. Dir. Salvatore Casasanta.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 12;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 13 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Comune di Biccari

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati saranno utilizzati per finalità unicamente connesse allo svolgimento delle attività previste dall'avviso.

2. Il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Biccari Tel. 0881.591007

E-mail: s.casasanta@comune.biccari.fg.it P.E.C.: comune@pec.comune.biccari.fg.it

3. Responsabile del trattamento dei dati per la gestione delle pratiche è Il Responsabile del Settore AA.GG. Istr. Dir.vo Salvatore Casasanta.

Indirizzo: Comune di Biccari Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG).

4. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la Società Pa 3.26 S.r.l., individuando quale soggetto incaricato per la funzione il Sig. Gaeta Alfredo (Decreto Sindacale n.03 del 12.06.2020); PEC: comune@pec.comune.biccari.fg.it

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Biccari
Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è l'Istr. Dir. Salvatore Casasanta
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: s.casasanta@comune.biccari.fg.it

ARTICOLO 17-DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Biccari che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Biccari.

ARTICOLO 22-ALLEGATO

Allegato A

Biccari, 14/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Istr. Dir. Salvatore CASASANTA